

Convegno del 5 giugno 2018 – Sede ODCEC Roma

Controllo e attestazione di conformità ai fini della compliance al D. Lgs. 254/2016:

Metodologie e linee guida riconosciute e previsioni regolamentari della CONSOB

- ➤ II D. Lgs. 254/2016 e la Dichiarazione di carattere Non Finanziario
- ➤ Il ruolo della CONSOB e il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 254/2016
- > Principi di attestazione di conformità della DNF
- > Contenuti dell'attestazione di conformità sulla DNF
- > Rilevanza e Materialità nella «disclosure non finanziaria»

Relatore: dott. Pier Paolo Baldi

Il D. Lgs. 254/2016 e la Dichiarazione di carattere Non Finanziario* 1/2

Il D. Lgs. 254/2016 recepisce la Direttiva 2014/95/UE sulla **comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità** da parte di talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni.

Soggetti obbligati:

- Quotate ed emittenti valori mobiliari
- Banche
- Imprese di Assicurazione e riassicurazione

- con più di 500 dipendenti
- che abbiano superato nell'esercizio almeno uno dei parametri tra:
 - 1. Attivo dello Stato Patrimoniale Euro 20.000.000
 - 2. Ricavi vendite e prestazioni Euro 40.000.000

La **Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DNF)** descrive gli impatti dell'organizzazione in relazione a temi:

- Ambientali
- Sociali
- Attinenti al personale
- Al rispetto dei diritti umani
- Alla lotta alla corruzione attiva e passiva

che risultano essere **rilevanti** per impresa

In relazione ai temi rilevanti, la DNF deve riportare almeno: il modello di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi incluso il Modello 231/2001; le politiche praticate dall'impresa, i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi includendo le catene di fornitura e subappalto.

Devono essere fornite almeno informazioni relative a: **utilizzo risorse energetiche** e **emissioni inquinanti**, **impatto e rischio** a medio termine; politiche su parità di genere e rapporti con parti sociali; lotta alla corruzione sia attiva che passiva.



Il D. Lgs. 254/2016 e la Dichiarazione di carattere Non Finanziario* 2/2

La **Dichiarazione di carattere Non Finanziario** deve essere redatta sulla base di uno **standard di rendicontazione** nazionale o internazionale riconosciuto o metodologie autonome di rendicontazione.

Lo standard internazionale più utilizzato al mondo nell'ambito della rendicontazione non finanziaria è lo Standard GRI (Global Reporting Initiative).

STANDARD GRI CONTENT INDEX						
GRI Standard	Disclosure	Rispondenza al D. Lgs. 254/2016				
Material Topics						
GRI 200 Economic Standard Series						
Topic	Performance economica					
GRI 103:	103-1 Spiegazione della materialità del tema e suo perimetro. I nostri servizi sotto la lente della materialità (pag. 38, 39)	Art. 4 comma 1: misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta				
	III mantra imama anna ECC Imama EAL Imama anna agan amina	Art. 3 comma 1 lettera a): il modello aziendale di gestione ed organizzazione Art. 3 comma 1, lettera b): le politiche praticate dall'impresa				
	103-3 Valutazione della modalità di gestione. Il nostro impegno ESG (pag. 54); Impegno economico (pag. 55, 56, 57)	Art. 3 comma 1, lettera b): le politiche praticate dall'impresa [] e i risultati conseguiti tramite di esse				
GRI 201: Performance economica	201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito. Impegno economico (pag. 55, 56, 57)	Art. 3 comma 2, lettera d): aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale				

Il D.Lgs. 254/2016 (art. 3, comma 10) prevede che le informazioni non finanziarie debbano essere sottoposte ad <u>attestazione di conformità</u> rispetto alle richieste del D.Lgs. 254/2016 e dello standard utilizzato come riferimento per la loro rendicontazione, con conclusioni espresse su conoscenza e comprensione e su adeguatezza dei sistemi, processi e procedure utilizzate per predisporre la DNF.

Il ruolo della CONSOB 1/2

L'art. 8 comma 6 del D. Lgs. 254/2016 stabilisce che i poteri per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni* amministrative pecuniarie sono in capo alla CONSOB.

CONTROLLORI	OGGETTO DEL CONTROLLO	FATTI SANZIONABILI	SANZIONI
REVISORE LEGALE	Verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della DNF	 Per omessa verifica della predisposizione della DNF Per omessa attestazione di conformità 	da € 20.000 a € 100.000
ASSEVERATORE	Esprime con apposita relazione, un' attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto quanto richiesto dal D. Lgs. 254/2016	 Per attestazione di conformità ad una dichiarazione depositata non redatta in conformità 	da € 20.000 a € 100.000
ORGANO DI CONTROLLO	Vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 254/2016 e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea	 Per omessa comunicazione all'assemblea della non conformità della DNF (sanzione + illecito amministrativo) Fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero Omissione di fatti materiali rilevanti secondo il D.Lgs. (sanzione + reato) 	da € 20.000 a € 150.000

In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016, la CONSOB richiede le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento.

Il ruolo della CONSOB 2/2

II D. Lgs. 254/2016 ha attribuito alla CONSOB il potere di stabilire con un apposito regolamento:

- 1. Le **modalità di trasmissione diretta** alla CONSOB della DNF;
- Le eventuali modalità di pubblicazione della DNF, ulteriori rispetto al deposito presso il Registro delle Imprese, nonché delle necessarie informazioni integrative o modificative eventualmente richieste dalla CONSOB in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;
- 3. Le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla CONSOB sulle DNF pubblicate;
- 4. I principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte del revisore incaricato.



Nel 2017 è stato pubblicato il documento di consultazione contenente la bozza del Regolamento, adottato poi con la **delibera n° 20267 del 19 gennaio 2018**.

CONSOB - Il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 254/2016 (1/3)

Art. 1) Definizioni

- a) «Dichiarazione non finanziaria»
- b) «Emittenti quotati»
- c) «Emittenti diffusi»
- d) «Revisore designato»
- e) «Revisore incaricato»
- f) «Decreto»
- g) «Regolamento emittenti»

Art. 2) Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie

- Gli emittenti quotati la pubblicano congiuntamente alla relazione finanziaria annuale
- Gli emittenti diffusi, contestualmente al deposito della relazione presso il R.I., la pubblicano sul sito internet (art. 110 regolamento emittenti);
- I soggetti non quotati né diffusi pubblicano sul proprio sito internet la relazione sulla gestione o la relazione distinta, contenente la DNF contestualmente al deposito presso il registro delle imprese
- La CONSOB indica i termini e le modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni alla DNF

CONSOB - Il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 254/2016 (2/3)

Art. 3) Informazioni da fornire alla CONSOB

- Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese ne viene data comunicazione alla CONSOB o la DNF viene direttamente trasmessa
- L'organo di controllo delle società che redigono la DNF trasmette senza indugio alla CONSOB gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto
- La CONSOB pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la DNF

Art. 4) Compiti del revisore incaricato della revisione legale del bilancio

Il **revisore incaricato** indica in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio l'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della DNF

CONSOB - Il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 254/2016 (3/3)

Art. 5) Relazione sulla dichiarazione non finanziaria

1. Il revisore designato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo amministrativo, che indica il **presupposto normativo** ai sensi del quale la relazione viene rilasciata, le **metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione**, il **principio internazionale** utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione.

Inoltre il revisore designato esprime un'attestazione:

che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla sua attenzione elementi che facciano ritenere che la DNF non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto.



- 2. In alternativa, l'organo amministrativo che redige la DNF può richiedere al revisore designato di attestare che la DNF o alcune specifiche informazioni in essa contenute sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto.
- 3, Nel caso in cui il revisore designato esprima un'attestazione con **rilievi**, un'attestazione **negativa** o rilasci una dichiarazione di **impossibilità** di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.

Art. 6) Criteri per l'esame, da parte della CONSOB, dell'informazione non finanziaria


La CONSOB effettua il controllo sulle DNF su **base campionaria** determinata da un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione salvo segnalazioni ovvero il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione.

Principi di attestazione di conformità della DNF (1/2)

Lo Standard di riferimento per l'Assurance è **ISAE 3000 (Revised)**: "International Standard on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Lo standard **ISAE 3000 (Revised)** stabilisce i **principi di base** e le **procedure** essenziali per fornire ai professionisti dell'assurance i requisiti procedurali, tra i quali:

- i termini dell'incarico
- l'accettazione dell'incarico
- la pianificazione e svolgimento dell'incarico
- i requisiti etici
- gli standard qualitativi di controllo
- i criteri per lo svolgimento dell'incarico
- l'ottenimento di evidenze
- l'uso del lavoro di esperti
- la struttura della relazione di assurance



E' richiesto il **rispetto dei principi etici** applicabili, compresi quelli in materia di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in Italia e dai principi di revisione vigenti, nonché la **pianificazione** e lo **svolgimento del lavoro**.

Le procedure ISAE comprendono colloqui, prevalentemente con il personale del gruppo responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella Dichiarazione, analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

Principi di attestazione di conformità della DNF (2/2)

Il revisore designato può seguire diverse metodologie di attestazione:

- **«Limited assurance engagements»:** il soggetto designato rilascia un'attestazione nella quale rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo).
- **«Reasonable assurance engagements»:** il soggetto designato rilascia un'attestazione contenente un giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone il più alto livello di estensione nell'attività di verifica svolta ai fini di un esame completo).

La CONSOB ha adottato nel suo regolamento un **modello flessibile** che pone come obbligatoria una *limited* **assurance** ma che consente alle società di richiedere al revisore designato il rilascio di un giudizio **reasonable assurance**.

Richiedere un'attestazione nella forma reasonable assurance, con conseguente svolgimento di procedure più estese, genera un impatto economico maggiore per le imprese.

Per questo, nell'art 5 comma 2, si rende possibile una tipologia di **attestazione «mista»** in cui la **reasonable assurance può investire solo alcune parti della DNF**.

Contenuti dell'attestazione di conformità sulla DNF*

1- Responsabilità degli Amministratori (e del Collegio Sindacale) per la DNF

Gli **amministratori** sono responsabili per:

- La conformità -> agli art. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016 e allo standard di rendicontazione adottato;
- Il **controllo interno** per consentire la redazione di una DNF che non contenga errori significativi, anche dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali;
- L'**individuazione del contenuto->** nell'ambito dei temi menzionati nell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 254/2016;
- La Definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività, politiche praticate e individuazione dei rischi generati o subiti dal Gruppo.

|| Collegio Sindacale svolge:

- L'attività di Vigilanza > sull'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 254/2016.

2- Responsabilità della società di revisione/del revisore

La società di revisione/il revisore, sulla base delle procedure svolte, devono:

- Esprimere il giudizio di conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal D. Lgs. 254/2016 e dallo standard di rendicontazione adottato;
- Indicare il principio secondo cui è stato svolto il lavoro (ISAE 3000) «Limited assurance»;
- Specificare le procedure poste in essere

Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla DNF ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della DNF.

3- Conclusioni

«Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF non sia stato redatto, **in tutti gli aspetti significativi, in conformità** agli art. 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016 e allo standard di rendicontazione adottato.»



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Relazione della società di revisione indipendente sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 3 del DLgs 254 del 30 dicembre 2016 e dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB 20267

Al consiglio di amministrazione di Acea SpA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito "Decreto") e dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267, siamo stati incaricati di effettuare l'esame limitato ("limited assurance engagement") del "Bilancio di Sostenibilità 2017 del Gruppo Acea (Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, redatta secondo gli Standard GRIJ" di Acea SpA e sue controllate (il Gruppo) relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 predisposto ex articolo 4 del Decreto e approvato dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2018 (di seguito "DNF").

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la DNF

Gli amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative (di seguito "GRI Standards"), da essi individuato come standard di rendicontazione.

Gli amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili inoltre per l'individuazione del contenuto della DNF, nell'ambito dei temi menzionati nell'articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti.

Gli amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, per le politiche praticate dal Gruppo e per l'individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo stesso.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants,

basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e ai GRI Standards. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (ISAE 3000 Revised), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) nelle modalità previste per gli incarichi di limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'ISAE 3000 Revised ("reasonable assurance engagement") e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli e altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

- analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività e alle caratteristiche del gruppo rendicontati nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto, tenendo presente lo standard di rendicontazione
- analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto;
- comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario incluse nella DNF e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio consolidato del gruppo Acea;
 - comprensione dei seguenti aspetti:
 - modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del gruppo Acea, con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'articolo 3 del Decreto;
 - politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'articolo 3 del Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione;
 - principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell'articolo 3 del Decreto.
 Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre riscontri con le informazioni contenute nella DNF ed effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 5;
- comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella DNF. In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della direzione di Acea SpA e con il personale di

Acea Ato 2 SpA, Areti SpA, e Acea Produzione SpA e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del gruppo Acea:

- a livello di gruppo.
 - a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare al modello aziendale, politiche praticate e principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;
 - con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati;
- per Acea SpA, Acea Ato 2 SpA, Areti SpA, e per la centrale di Tor di Valle (Rm) di Acea Produzione SpA che abbiamo selezionato sulla base della loro attività, del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, abbiamo effettuato visite in loco nel corso delle quali ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi utilizzati per il calcollo degli indicatori.

Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del gruppo Acea relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e ai GRI Standards.

Altri aspetti

Con riferimento all'esercizio precedente chiuso al 31 dicembre 2016, il gruppo Acea aveva predisposto un Bilancio di sostenibilità, i cui dati sono utilizzati a fini comparativi all'interno della DNF. Detto Bilancio di sostenibilità era stato sottoposto in via volontaria ad un esame limitato in conformità all'ISAE 3000 da altro revisore, che aveva espresso delle conclusioni senza rilievi.

*Fonte: Relazione della società di revisione indipendente sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di Acea S.p.A.

Rilevanza e Materialità nella «Disclosure non finanziaria»*

L'obiettivo del lavoro è approfondire il concetto della rilevanza per verificare quali sono gli elementi distintivi rispetto al principio della materialità.

Il termine ((rilevanza)) è stato introdotto con il D. Lgs. 254/2016 [in relazione ai 5 temi di sostenibilità (temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.)]



assente nella traduzione della direttiva 2014/65/UE

→ Processi per la rilevazione della «materialità»

GRI **IIRC IASB** ΑE Un'informazione è material (rilevante) se la sua omissione o errata presentazione potrebbe influenzare le Le informazioni contenute nei report di Un report integrato deve decisioni che gli utilizzatori assumono sulla base del sostenibilità delle organizzazioni devono riferirsi fornire le informazioni sugli Il report deve descrivere bilancio. In altri termini, la materiality è un aspetto, ai temi e aali indicatori che: aspetti che sostanzialmente ali input e ali output specifico per ciascun ente, della relevance, basato sulla • riflettono i significativi impatti economici, impattano sulla capacità materiali ai fini natura, l'intensità o entrambe queste variabili, del tema ambientali e sociali; dell'organizzazione di creare processo di creazione del cui l'informazione si riferisce nel contesto del report • potrebbero influenzare, in modo sostanziale, valore nel breve, medio e valore. finanziario di uno specifico ente. le valutazioni e le decisioni deali stakeholder. lungo periodo.

Le diverse procedure previste per determinare la materialità possono generare asimmetrie informative, mettendo in discussione la capacità di garantire la comparabilità della disclosure non finanziaria di organizzazioni che operano in uno stesso settore economico e/o in uno stesso contesto di riferimento.